



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 novembre 2007 (07.11)
(OR. en)**

**12656/1/07
REV 1**

**JAI 439
CATS 103
ELARG 93
DROIPEN 81**

NOTA PUNTO "A"

del:	Segretariato generale
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	9991/07 COR 1 JAI 275 CATS 62 ELARG 47 DROIPEN 48 12019/1/07 REV 1 JAI 401 CATS 94 ELARG 88 DROIPEN 74
n. prop. Com:	9991/07 COR 1 JAI 275 CATS 62 ELARG 47 DROIPEN 48 (2007/0072 (CNS))
Oggetto:	Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 26 maggio 1997, sulla base all'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea, relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea

1. Il 26 aprile 2007 la Commissione ha presentato una raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 26 maggio 1997, sulla base all'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea, relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (doc. COM(2007) 218 defin.).
2. Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione il 10 luglio 2007 e ha approvato il testo della raccomandazione della Commissione.

3. Il testo del progetto di decisione del Consiglio, debitamente messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel documento 12019/1/07 REV 1 JAI 401 CATS 94 ELARG 88 DROIPEN 74.
4. Il Coreper ha esaminato la suddetta decisione del Consiglio nella riunione del 12 settembre 2007 e ha deciso di trasmetterla al Consiglio per adozione.
5. Il Consiglio è pertanto invitato:
 - a) ad adottare la decisione del Consiglio relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 26 maggio 1997, sulla base all'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea, relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, nella versione contenuta nel documento 12019/1/07 REV 1 JAI 401 CATS 94 ELARG 88 DROIPEN 74. e
 - b) a decidere di pubblicare la suddetta decisione del Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.